



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 83

Riunione del 10 luglio 2019

74.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Francesco GRILLO n.q. di Presidente p.t. ASD BASIGLIO VOLLEY MI3**
- **ASD BASIGLIO VOLLEY MI3 in persona del Presidente p.t.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Con atto di deferimento la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- *“**Francesco Grillo**, n.q. di Pres. p.t. della ASD Basiglio Volley Mi 3, per la violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 19, 21 e 24 R.A.T. FIPAV e 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver tesserato l'atleta Giovanni Franco senza essere in possesso del modello F debitamente sottoscritto dall'atleta stesso e del relativo certificato medico sportivo;*
- *la società **ASD Basiglio Volley Mi 3**, in persona del Pres. p.t., per la violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 2, 21 e 24 R.A.T. FIPAV e 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver il proprio Presidente tesserato l'atleta Giovanni Franco senza essere in possesso del modello F debitamente sottoscritto dall'atleta stesso e del relativo certificato medico sportivo.”*

Il Tribunale Federale deliberava conseguentemente di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 10 luglio 2019, nella quale compariva il Sostituto Procuratore Federale, il quale concludeva per la comminazione di adeguata sanzione disciplinare a carico del sodalizio e del tesserato, nonché, l'Avv. Marianna Piacenza, in rappresentanza del Sig. Grillo e del sodalizio, la quale nel riportarsi alla memoria difensiva fatta pervenire alla procura successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini regolarmente notificato il 17 aprile 2019.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.



IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti sia del Presidente che del Sodalizio;
- preso atto della memoria difensiva di cui sopra e delle conclusioni rassegnate in udienza dall'Avv. Marianna Piacenza, la quale concludeva per il non luogo a procedere e in subordine il minimo della sanzione.

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto inviato in data 8 marzo 2019 all'Ufficio Tesseramento Nazionale, da parte dell'atleta Franco Giovanni nel quale quest'ultimo sosteneva di non aver mai sottoscritto il modulo "F" di primo tesseramento, né di aver mai consegnato valido certificato medico sportivo per l'attività agonistica.

Conseguentemente il Responsabile dell'Ufficio Tesseramento Fipav, dopo aver esaminato l'esposto dell'atleta, verificata l'impossibilità del sodalizio a far fronte alla richiesta di esibizione del modulo di tesseramento in originale (Mod. F), con provvedimento prot. n. 000420 del 13.03.2019, provvedeva a revocare l'omologa del tesseramento dell'atleta Franco Giovanni con il sodalizio ASD Basiglio Volley MI3 e ad inviare la documentazione completa alla Procura Federale.

La Procura Federale, pertanto, acquisiva i predetti documenti e riteneva documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico dell'odierno incolpato, il quale, faceva pervenire alla Procura - per il tramite del difensore - memoria difensiva nella quale si richiedeva inoltre l'audizione personale del Sig. Grillo. In tale sede l'incolpato ribadiva quanto già dedotto nella detta memoria, ovvero che l'omessa raccolta della documentazione propedeutica al tesseramento di un atleta era stata causata dal comportamento ostruzionistico dello stesso.

Il Procuratore, ritenendo conseguentemente esaurita la fase istruttoria, previa trasmissione della rituale comunicazione di conclusione delle indagini, deferiva il Sig. Francesco Grillo, n.q. di Presidente dell'ASD Basiglio Volley MI3 e il sodalizio in persona del Presidente p.t. innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione, ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento siano documentalmente provate e che la condotta contestata, sia stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

Risulta provato, infatti, che il Sig. Francesco Grillo, n.q. di Presidente dell'ASD Basiglio Volley MI3, abbia provveduto a tesserare l'atleta Franco Giovanni, senza essere in possesso del modello F debitamente sottoscritto dall'atleta e senza il prescritto certificato medico richiesto.

La mancata acquisizione di detta documentazione da parte del sodalizio incolpato, prima del tesseramento, comporta la violazione delle norme contestate.

Infatti, a prescindere dalla volontà dell'atleta di continuare o meno a svolgere l'attività agonistica, il sodalizio è obbligato ad acquisire la documentazione necessaria per la regolarizzazione del tesseramento. L'omessa acquisizione integra gravi profili di responsabilità a carico del sodalizio e del



suo Presidente, il quale, sulla base della normativa federale, aveva - appare opportuno ribadirlo - il preciso obbligo ed onere di non tesserare l'atleta in mancanza di idonea documentazione.

A mente dell'art. 21, comma 2, del RAT Fipav: *“il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”*.

Il legale rappresentante dell'ASD Basiglio Volley MI3, quindi, era responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso della documentazione tutta propedeutica al tesseramento dell'atleta ed è, nel contempo, garante nei confronti degli organi federali di tale acquisizione, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale a carico di Francesco Grillo n.q. di Presidente dell'ASD Basiglio Volley MI3, delibera di infliggere a carico di entrambi gli incolpati le sanzioni disciplinari così come vengono determinate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Francesco Grillo n.q. di Presidente dell'ASD Basiglio Volley MI3, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre).

Delibera, altresì, di infliggere a carico del sodalizio ASD Basiglio Volley MI3, in persona del Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 300,00 (trecento/00).

Roma, 16 luglio 2019.

F.to Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 17 luglio 2019